



Regolamento
per l'uso della palestra della scuola
Maria Ida Viglino di Villeneuve

Approvato con deliberazione del consiglio dei sindaci dell'8 agosto 2012 n.36
In vigore dal 24 agosto 2012

CAPO I – Disposizioni generali

Art.1 – Oggetto

Il presente regolamento disciplina le modalità per l'accesso e per l'uso della palestra ubicata presso la scuola Maria Ida Viglino di Villeneuve.

CAPO II – Disciplina dell'accesso

Art.2 – Destinazione d'uso

L'utilizzo della palestra è prioritariamente riservato allo svolgimento delle attività didattiche curricolari ed extra-curricolari e per le attività sportive organizzate dall'istituzione scolastica Maria Ida Viglino di Villeneuve e dall'istituzione scolastica Jean Baptiste Cerlogne di Saint-Pierre.

Altri soggetti possono richiedere l'uso della palestra, per moduli della durata di 1:30 ore:

- dal lunedì al venerdì dalle ore 17:00 alle ore 23:00;
- il sabato dalle ore 14:30 alle ore 23:30;
- la domenica dalle 9:00 alle 24:00.

Art 3 – Domande per l'utilizzo

La richiesta deve essere avanzata alla comunità montana che, verificata la disponibilità dei locali e del personale addetto alla pulizia, autorizza l'uso della palestra specificando le condizioni, le responsabilità e la tariffa dovuta.

Con cadenza annuale e con preavviso di almeno 15 giorni, la comunità montana fissa un termine entro il quale gli utenti possono presentare domanda per l'utilizzo della palestra.

La comunità montana comunica detto termine, pubblicando un avviso all'albo pretorio e trasmettendo una lettera ai soggetti che hanno utilizzato la palestra durante l'anno precedente.

Art.4 – Priorità di assegnazione

La palestra è assegnata sulla base delle domande pervenute, secondo una graduatoria ottenuta attribuendo i seguenti punteggi:

- soggetti partecipati della comunità montana Grand Paradis - 25 punti;
- soggetti che coinvolgono minori residenti nel comprensorio, in misura superiore a 60 minori iscritti all'attività nell'ultima stagione sportiva - 20 punti;
- soggetti che coinvolgono minori residenti nel comprensorio, in misura superiore a 30 minori iscritti all'attività nell'ultima stagione sportiva - 15 punti;
- soggetti che coinvolgono minori residenti nel comprensorio, in misura superiore a 15 minori iscritti all'attività nell'ultima stagione sportiva - 10 punti;
- soggetti che operano sul territorio da più di 5 anni con minori residenti nel comprensorio presso la palestra della scuola Maria Ida Viglino - 30 punti;
- soggetti che operano sul territorio da almeno un 1 anno con minori residenti nel comprensorio presso la palestra della scuola Maria Ida Viglino - 15 punti;
- soggetti che svolgono esclusivamente sport di palestra - 10 punti.

A parità di priorità definita dal comma 1, l'assegnazione della palestra avviene mediante sorteggio.

CAPO III – Modalità d'uso

Art.-5 – Pulizia e attrezzature

Nell'uso della palestra sono inclusi i servizi di pulizia, estesi anche agli spogliatoi e ai servizi igienici.

Le attrezzature presenti in palestra sono a disposizione degli utilizzatori i quali sono tenuti ad averne cura e a riporle negli appositi magazzini al termine dell'attività.

Art.-6 – Tariffe e pagamenti

Le tariffe per l'utilizzo della palestra sono determinate annualmente dal consiglio dei sindaci della comunità montana.

Gli utenti sono tenuti al pagamento della tariffa, relativa ai periodi e ai moduli orari assegnati, indipendentemente dall'utilizzo.

Art.-7 – Obblighi e divieti

È vietato fumare nella palestra e nei locali di pertinenza (ingresso, servizi igienici, spogliatoi,...).

L'accesso alla palestra deve avvenire con scarpe pulite e dedicate esclusivamente all'attività di palestra.

La palestra deve essere lasciata con puntualità al termine dell'orario assegnato e gli spogliatoi entro la mezz'ora successiva.

I soggetti utilizzatori hanno in dotazione le chiavi per l'accesso autonomo alla palestra e ai locali di pertinenza, spazi rispetto ai quali è affidata la responsabilità diretta della chiusura delle porte di ingresso e delle finestre, dello spegnimento dei sistemi di illuminazione e dell'attivazione del sistema di allarme.

È vietata la cessione dell'uso della palestra.

Art.-8 – Danni

Il soggetto che si rende responsabile di qualsiasi danno arrecato alla palestra, ai locali di pertinenza o alle attrezzature e arredi in essi contenuti è tenuto al risarcimento.

La comunità montana può negare l'uso della palestra o revocarne l'assegnazione ad un soggetto che, in occasioni passate, si è reso responsabile di un danno.

Art.-9 – Sanzioni

Ai sensi dell'art.7bis del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267, alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro.

Gli addetti all'accertamento di una violazione del presente regolamento sono i dipendenti della comunità montana e dei comuni membri oltre al personale dell'istituzione scolastica.

La comunità montana determina la sanzione amministrativa pecuniaria da applicare, secondo la gravità della violazione accertata, all'opera svolta per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione medesima, alla personalità e alle condizioni economiche dell'autore della violazione, così come previsto dall'art.11 della legge 24 novembre 1981 n.689.

La stessa comunità montana provvede alla contestazione e notificazione della sanzione ai sensi dell'art.14 della stessa legge 24 novembre 1981 n.689.

CAPO IV – Norme finali

Art.-10 – Abrogazioni

È abrogato il regolamento per l'uso delle palestre approvato con deliberazione del Consiglio dei sindaci del 25 agosto 2010 n. 32.